

*Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.*

*Assemblea ordinaria dei Soci 26 Giugno/03 Luglio 2020*

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul Punto 2) all'ordine del giorno:**

***“Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A., di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti”***

**Redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al Punto 2) dell'ordine del giorno: *«Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A., di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti».*

### **Sospensione delle emissioni ordinarie di Azioni**

L'argomento è stato già trattato nel corso dell'Assemblea dello scorso anno tenutasi in data 25 maggio 2019 che, a sua volta, riprendeva analogo delibera del 12 maggio 2018. Questa la sintesi delle precedenti relazioni il cui contenuto rimane invariato ai fini della odierna analogo delibera:

*“.....Come noto, le azioni della Banca ("**Azioni**") sono negoziate, a far data dal 26 giugno 2017, sul segmento "Order driven - azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. ("**OdA Hi-Mtf**").*

*La negoziazione delle Azioni su OdA Hi-Mtf genera alcune conseguenze in ordine alle normali modalità di determinazione del "prezzo delle Azioni" previste dall'art. 6, comma 1, dello Statuto. Ai sensi della menzionata previsione statutaria, «su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione».*

*È evidente che la negoziazione delle Azioni su una sede multilaterale è idonea ad evidenziare un differenziale tra il valore definito ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e il prezzo, tempo per tempo, espresso dalla sede di negoziazione.*

*Il tema assume rilevanza, in quanto la sussistenza di un simile differenziale si riflette sugli "ingressi" e le "uscite" dei Soci che caratterizzano la Banca, in quanto società cooperativa.*

*Nel caso di "prezzo di mercato" più basso del valore definito annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'utilizzo per le emissioni "ordinarie" di Azioni di quest'ultimo valore, darebbe luogo per il nuovo Socio ad un maggiore esborso monetario. Con evidenti conseguenze in termini di arbitraggio e di corretta valorizzazione dell'investimento.*

*Il consiglio di amministrazione della Banca può sospendere l'emissione ordinaria di azioni per un esercizio e forse, più in generale, almeno sin tanto che le azioni siano trattate su una sede di negoziazione e vi sia disponibilità di azioni in offerta. Lo consentono, per quanto non in via esplicita, le disposizioni dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto.*

*Ciò non impedisce comunque la possibilità di dar corso all'ammissione di nuovi soci né esclude la possibilità per la Banca di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, ove mai essi si rendessero necessari. Per tale ragione, la (formalizzazione della) scelta (già conforme alla corrente operatività) di inibire le emissioni ordinarie di azioni non pregiudica l'interesse sociale richiamato dalla previsione dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto. Essa, peraltro, discende anche dagli obblighi che sulla Banca gravano, in quanto intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento.*

*Come conseguenza di una simile scelta, si potrebbe evitare di determinare il sovrapprezzo da corrispondere per la sottoscrizione di azioni da parte di nuovi soci, che è funzionale esclusivamente a dare attuazione al principio della porta aperta in entrata e, quindi, a consentire l'ingresso di nuovi soci nell'ambito degli aumenti di capitale ordinari.".....*

A seguito di quanto precedentemente esposto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci dello scorso anno, tenutasi in data 25 maggio 2019, deliberò l'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019 che aveva sospeso l'emissione di nuove azioni per l'esercizio 2019 in ragione della negoziazione di tali strumenti finanziari su OdA Hi-Mtf.

In analogia a quanto già effettuato gli anni precedenti e con le stesse motivazioni, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 21 maggio 2020 ha deliberato la sospensione dell'emissione di nuove azioni anche per l'esercizio 2020.

### **Proposta di delibera**

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone all'Assemblea di:

- approvare la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2020, in ragione della negoziazione di tali strumenti finanziari su OdA Hi-Mtf. Conseguentemente non si rende necessario definire un prezzo di emissione delle Azioni che, in ogni caso, equivarrebbe al valore di rimborso determinato dall'Assemblea Ordinaria 2020.

## **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

### **Premessa**

Come è già stato rappresentato in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Banca del 25 maggio 2019, a Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ("**Banca**" o "**BPLaj**"), in quanto emittente azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, si applicano – ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") – le disposizioni in materia di «*acquisto di azioni proprie e della società controllante*» di cui al citato articolo. Ne consegue, quindi, che anche per la Banca «*gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento*» ed in particolare dall'art. 144-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("**Regolamento Emittenti**").

La presente Relazione ("**Relazione**") fa seguito a quella già pubblicata in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci 2019, a seguito della quale la suddetta Assemblea aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione di BPLaj a procedere all'acquisto di azioni proprie con le modalità ivi descritte fino alla data dell'Assemblea ordinaria dei soci 2020 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019.

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPLaj in data 21 maggio 2020, è stata depositata presso la sede sociale ed è pubblicata nella sezione "Soci/Assemblea dei Soci" del sito *internet* aziendale ([www.bplajatico.it](http://www.bplajatico.it)), nonché reperibile anche presso il meccanismo di stoccaggio "1info" gestito da "Computershare S.p.A.".

### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie**

È opportuno ricordare anche in questa occasione le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie. In ragione della forma giuridica di BPLaj, la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 150-*bis*, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), il quale prevede che «*l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società*». Lo Statuto sociale della Banca, infatti, autorizza all'art. 17 gli amministratori a disporre «*l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52 nonché nei limiti degli utili distribuibili e*

*delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale».* La medesima previsione statutaria rimette, altresì, agli amministratori la facoltà di "ricollocare" (oppure annullare) le azioni acquistate. Ne deriva, quindi, che non trovano applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., anche nella parte in cui tali disposizioni normative rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie, ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio. All'Assemblea ordinaria, invece, il citato art. 17 dello Statuto sociale rimette la facoltà di destinare all'acquisto di azioni proprie parte degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio.

L'art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, norma come detto applicabile alla Banca, prevede che *«la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate».* Tale previsione, quindi, sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, nonostante lo Statuto sociale attribuisca in via permanente la facoltà di acquisto di azioni al Consiglio di Amministrazione, se non altro ai fini della determinazione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Preme ricordare che per procedere all'acquisto di azioni proprie è necessario il rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ("**CRR**") e della relativa normativa di attuazione, sicché qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi eventualmente autorizzati da Banca d'Italia.

Al riguardo, si rappresenta che Banca d'Italia nel febbraio scorso ha autorizzato BPLaj al riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di Euro 400.000 da destinare a due specifiche finalità: (i) fino ad un importo di Euro 325.000, per realizzare un'iniziativa a sostegno della liquidità delle azioni proprie da attuarsi per il tramite di un intermediario indipendente; (ii) fino ad un importo di Euro 75.000, per realizzare un'iniziativa mutualistica-solidaristica, volta a riacquistare azioni proprie dei soci che versino in accertate situazioni di particolare bisogno.

Non rientrano, pertanto, nell'ambito di trattazione della presente Relazione, con la conseguenza che non sono regolate dalla proposta delibera assembleare, le operazioni di rimborso di azioni proprie contemplate negli artt. 14 e 15 dello Statuto sociale e riferite rispettivamente alle ipotesi, di recesso ed esclusione del socio. Si rammenta, infatti, che per tali fattispecie di rimborso delle azioni, l'art. 16 dello

Statuto sociale prevede l'annullamento delle stesse e che, pertanto, esse non costituiscono ipotesi di acquisto di azioni proprie.

Fatta eccezione, quindi, per le citate fattispecie, si ricorda che l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità.

#### **(a) Attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Banca**

Come ormai noto, dal 26 giugno 2017 le azioni emesse da BPLaj sono negoziate sul segmento "*Order driven* azionario" del sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

A seguito dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria dei soci 2019, e del sopra citato provvedimento autorizzativo di Banca d'Italia, la Banca in data 26 Febbraio 2020 ha attivato una iniziativa a sostegno della liquidità delle proprie azioni conferendo ad Equita Sim S.p.A., intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento, il mandato a intervenire sul mercato Hi-Mtf al fine di supportare il regolare svolgimento delle negoziazioni concernenti tali strumenti finanziari. Stante il limite temporale dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei soci della Banca del maggio scorso, l'incarico conferito ad Equita Sim deve ritenersi efficace fino alla data dell'Assemblea ordinaria dei soci 2020.

Pertanto, al fine di continuare nell'attività di sostegno della liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno – anche quest'anno – procedere all'acquisto di azioni proprie avvalendosi di Equita Sim che effettuerà l'intervento di liquidità nella sede di negoziazione con risorse messe a disposizione dalla Banca medesima, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività

L'attività di sostegno della liquidità delle azioni, attualmente, si ispira alla prassi di mercato n. 1 adottata con delibera Consob n. 21.318 del 07 aprile 2020.

Per il perseguimento di tale iniziativa, come riferito, Banca d'Italia ha autorizzato la BPLaj ad acquistare azioni entro il limite di importo di Euro 325.000, e sempre nei limiti della riserva di acquisto azioni proprie iscritta a bilancio. Alla data del 21 maggio 2020, avendo Equita Sim – come noto – iniziato l'attività di *liquidity provider* in data 01 marzo 2020, la residua disponibilità del *plafond* autorizzato da Banca d'Italia è pari a Euro 295.838,80.

### **(b) Iniziativa mutualistico-solidaristica**

Il Consiglio di Amministrazione di BPLaj in data 28 novembre 2019 ha approvato l'implementazione del regolamento di una iniziativa straordinaria mutualistico-solidaristica volta a venire incontro alle difficoltà dei soci che si trovino in particolari situazioni di bisogno (sussistenti in presenza di condizioni reddituali particolarmente disagiate e di specifiche patologie mediche), considerata la condizione di sostanziale illiquidabilità dell'investimento nelle azioni emesse dalla Banca. Simili iniziative, infatti, rientrano appieno nelle finalità mutualistiche che devono caratterizzare il rapporto tra la Banca ed il relativo corpo sociale.

L'iniziativa si basa sulla volontà di consentire, in presenza di determinate condizioni oggettive, lo smobilizzo dell'investimento azionario attraverso il riacquisto delle azioni da parte della Banca al di fuori delle regole di trasmissione ed esecuzione degli ordini di vendita presentati dalla clientela su Hi-Mtf.

L'intervento, da considerare straordinario e comunque di durata limitata nel tempo, consiste nel riacquisto da parte della Banca di un numero massimo di azioni per ciascun avente diritto. Tale intervento, per sua stessa natura, può essere effettuato solo al di fuori dall'ordinaria sede di esecuzione ad un prezzo equivalente al prezzo tempo per tempo espresso dalla sede di negoziazione ufficiale.

Al fine di essere conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. "MiFIR"), tale iniziativa deve dar luogo a interventi di riacquisto di azioni che possano essere qualificati come operazioni «*non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie*».

Per consentire la realizzazione di tale finalità mutualistico-solidaristica, la Banca d'Italia ha autorizzato BPLaj ad acquistare azioni dei soci in accertato stato di bisogno entro il limite di importo di Euro 75.000, e sempre nei limiti della riserva di acquisto azioni proprie iscritta a bilancio.

### **(c) Costituzione di un magazzino titoli**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende altresì riservarsi la possibilità di acquistare azioni proprie finalizzate alla costituzione di un "magazzino titoli" da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall'ordinamento.

Per il perseguimento di tale iniziativa, la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall'art. 5 del MAR e per le finalità di cui al

paragrafo 2 del medesimo articolo (in particolare: ridurre il capitale dell'emittente; soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società collegata).

Eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alla precedente lettera (a) ovvero alla successiva lettera (d), che la Banca non dovesse aver utilizzato, potranno essere imputate alle finalità di costituzione del "magazzino titoli".

#### **(d) Altro**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, infine, ritiene opportuno riservarsi la possibilità di acquistare azioni proprie nel caso ciò si dovesse rendere necessario per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, anche fuori della sede di negoziazione, purché l'operatività avvenga sempre nel rispetto dei limiti dello Statuto sociale, nonché della normativa primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

### **2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili**

I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie, in ragione della forma giuridica di BPLaj, sono dettati dall'art. 2529 cod. civ., come peraltro specificati dall'art. 17 dello Statuto sociale.

Le operazioni di acquisto di azioni, infatti, troveranno esecuzione nel rispetto dei limiti previsti dal citato art. 17, nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del CRR.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo, ma comunque nei limiti dello Statuto e nel rispetto della disciplina primaria e secondaria vigente.

Le azioni della Banca hanno valore nominale unitario pari ad Euro 2,58.

### **3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.**

BPLaj è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni, ad essa non trova pertanto applicazione l'art. 2357, comma 3, cod. civ.



Si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 1.279 azioni proprie, pari al 0,066% del capitale sociale.

#### **4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti**

Come detto sopra, l'art. 144-*bis* comma 2 del Regolamento Emittenti rende necessaria una approvazione assembleare ai fini della determinazione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie da parte della Banca.

Tale autorizzazione viene richiesta sino alla prossima Assemblea ordinaria 2021, chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità.

#### **5. Corrispettivo minimo e massimo**

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al pezzo definito dall'Assemblea al punto 3) dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata nella sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

#### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati**

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle negoziazioni nella sede di esecuzione multilaterale, esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d-*ter*) e comma 1-*bis* del Regolamento Emittenti, ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a) e d-*bis*) del Regolamento Emittenti, ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio, eventualmente anche al di sotto delle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) del TUF (come precisate dall'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti); (ii) svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie (pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Le operazioni di cessione o gli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuati con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

## **7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale**

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. In considerazione della forma sociale cooperativa, il Consiglio di Amministrazione mantiene comunque la facoltà di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

### **Proposta di delibera**

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

*«L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno*

*delibera*

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2021 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;*
3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».*

Lajatico, 21 Maggio 2020

Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(avv. Nicola Luigi Giorgi)